

(N. 198)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1953

Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trova la sua ragione d'essere nel fatto che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, con il quale è stato istituito il ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, per quanto concerne il trattamento di quiescenza degli insegnanti predetti non stabilisce norme precise, contenendo soltanto un riferimento del tutto generico (articolo 8) al collocamento a riposo degli stessi ed un richiamo (articolo 7) alle disposizioni sullo stato giuridico dei professori delle scuole medie. Appare quindi evidente la necessità di integrare il disposto dei citati articoli 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 maggio 1947, n. 936, con norme specifiche che, tenuto conto delle particolari vicende di carriera del

personale insegnante di cui trattasi, che ha prestato servizio successivamente alle dipendenze di cinque Amministrazioni (Stato, Enel, O.N.B., G.I.L., Commissariato nazionale per la gioventù italiana) pongano in grado l'Amministrazione di disporre i provvedimenti inerenti al trattamento di quiescenza del personale stesso senza dar luogo a dubbi od a contestazioni sulla legittimità e sul merito dei provvedimenti stessi.

Il disegno di legge in parola consta di sette articoli, il contenuto dei quali disciplina compiutamente la materia inerente al trattamento di quiescenza del personale insegnante di educazione fisica inquadrato nel ruolo transitorio, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, sia per quanto concerne la valutazione dei servizi di ruolo già riconosciuti utili ai fini della car-

riera in base al precisato decreto legislativo, sia per quanto si riferisce ai riconoscimenti ed ai riscatti, sia, infine, per quanto attiene al trasferimento all'Erario delle somme già versate dalle amministrazioni di provenienza e dal personale in parola per il fondo di quiescenza, somme in atto giacenti presso la Cassa depositi e prestiti sotto il controllo della gestione conservativa e liquidatoria della cessata G.I.L. (Commissariato nazionale della gioventù italiana).

L'articolo 1 stabilisce che i servizi di ruolo prestati dagli insegnanti di educazione fisica alle dipendenze dello Stato e degli enti successivamente preposti alla gestione dei servizi scolastici di educazione fisica anteriormente alla istituzione del ruolo transitorio, di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, sono di per sé valutabili ai fini del trattamento di quiescenza. Tale riconoscimento, già virtualmente desumibile dallo spirito della legge relativa all'inquadramento, ha il suo fondamento nel fatto che i servizi resi dal personale di cui sopra nei ruoli delle cessate amministrazioni erano pur sempre svolti in seno alla scuola e per la scuola.

Il secondo comma dell'articolo 1 estende la valutazione di cui sopra agli insegnanti che siano passati in altri ruoli statali prima della istituzione del ruolo transitorio già citato, in quanto dall'esame degli atti è risultato essersi verificato tale passaggio per diversi elementi, che si è ritenuto equo non escludere dalla possibilità di fruire del beneficio in questione.

L'articolo 2 sancisce il diritto di chiedere il riconoscimento dei servizi di incaricato e di supplente secondo le norme già in vigore per gli insegnanti degli istituti d'istruzione media (regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346). Atteso che le norme succitate fissano il termine di un anno dalla data di decorrenza della nomina in ruolo per la presentazione delle domande di riconoscimento, e poichè, d'altra parte, gli insegnanti in questione sono stati tutti inquadrati nel ruolo transitorio con decorrenza 1° ottobre 1946, si è reso necessario stabilire, con il terzo comma dell'articolo in esame, in analogia con le disposizioni di cui sopra, che le domande di riconosci-

mento dei servizi non di ruolo devono essere presentate entro un anno dalla pubblicazione della legge.

L'articolo 3 consente la facoltà di chiedere, secondo le norme in vigore per tutti i dipendenti statali, il riscatto dei servizi di incaricato e di supplente eccedenti i dieci anni e di quelli che non siano riconoscibili ai sensi dell'articolo 2, per mancanza di alcuno dei requisiti prescritti.

È stato necessario stabilire, con il secondo comma dell'articolo 3, i termini per la presentazione delle domande di riscatto da parte degli insegnanti già collocati a riposo o dei loro eventuali eredi, in quanto per i suddetti sono già scaduti, o possono scadere prima della emanazione della legge in esame, i termini previsti per la presentazione delle domande di riscatto dalle disposizioni vigenti (articolo 2 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, e articolo 2 della legge 5 maggio 1952, n. 521).

L'articolo 4 prescrive il trasferimento al Tesoro dello Stato delle somme relative ai contributi di quiescenza già a carico delle amministrazioni di provenienza e degli interessati, somme attualmente depositate presso la Cassa depositi e prestiti sotto il controllo della gestione conservativa e liquidatoria della cessata G.I.L. (Commissariato nazionale gioventù italiana).

Il Ministero della pubblica istruzione, in sede di elaborazione dello schema del presente disegno di legge, di concerto con il Commissariato della gioventù italiana, ha eseguito in merito dei calcoli sufficientemente approssimativi, dai quali è risultato che l'ammontare dei contributi di quiescenza che devono essere introitati dal bilancio statale è di circa 75 milioni. Tale somma sarà utilizzata, a norma del successivo articolo 7, per fronteggiare la spesa derivante dall'attuazione della legge in esame per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il primo comma dell'articolo 5 viene a stabilire espressamente, al fine di evitare dubbi in sede di applicazione delle nuove disposizioni, che i servizi di ruolo degli insegnanti di educazione fisica prestati prima dell'istituzione del ruolo transitorio di cui al decreto-

legislativo 29 maggio 1947, n. 936, sono valutabili, ai fini del trattamento di quiescenza, anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra l'istituzione del ruolo transitorio sopra citato e la entrata in vigore della legge in esame e che la valutazione di che trattasi ha effetto dalla data della cessazione. Con il secondo comma dell'articolo 5 viene sancita la decorrenza dalla data della cessazione anche riguardo ai riconoscimenti ed ai riscatti dei servizi non di ruolo nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio nel periodo di cui sopra.

L'articolo 6 rimanda alla legislazione generale sui trattamenti di quiescenza per tutto ciò che, non implicando problemi specifici della carriera degli insegnanti di educazione fisica, non è contemplato nel presente disegno di legge.

L'articolo 7, infine, in ottemperanza al disposto dell'articolo 81, quarto comma, della

Costituzione, indica la presumibile spesa che l'attuazione del provvedimento comporterà per lo Stato nell'esercizio finanziario 1953-54, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte.

Secondo i calcoli eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, la spesa per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza agli insegnanti di educazione fisica ed ai loro aventi diritto, calcolata, compresi gli arretrati, al 30 giugno 1953, ammonterà a circa lire 63 milioni.

I mezzi per fare fronte a tale onere saranno attinti dall'importo dei contributi di quiescenza che dovranno essere versati all'Esercizio da parte del Commissariato nazionale per la gioventù italiana a norma dell'articolo 4.

Il presente disegno di legge già era stato presentato al Senato durante la cessata Legislatura (Atto parlamentare n. 289), ma era poi decaduto con lo scioglimento della legislatura stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I servizi di ruolo comunque prestati dagli insegnanti di educazione fisica per l'insegnamento di tale disciplina alle dipendenze dello Stato e degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Detti servizi sono utili, ai fini medesimi, anche per gli insegnanti che, in qualsiasi modo, siano passati in altri ruoli statali anteriormente all'istituzione del ruolo transitorio di cui al citato decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936.

Art. 2.

I servizi di incaricato e di supplente in scuole statali prestati dagli insegnanti inquadrati in ruolo a norma del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, prima della loro immissione nei ruoli dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono rico-

noscibili per intero e per non più di dieci anni, ai fini del trattamento di quiescenza, purché resi con il possesso del prescritto titolo e dopo il 25° anno di età.

Per tale riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare.

Gli insegnanti predetti, anche se già collocati a riposo, devono presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

I servizi di incaricato e di supplente eccedenti i dieci anni, ed i servizi per i quali il riconoscimento di cui all'articolo 2 non potesse essere effettuato, per mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, sono riscattabili, su domanda, in base alle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Gli insegnanti inquadrati nel ruolo transitorio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già collocati a riposo possono beneficiare del riscatto dei servizi di cui al precedente comma presentando la relativa domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Il Commissariato nazionale della gioventù italiana verserà al Tesoro dello Stato l'ammontare dei contributi di quiescenza con i relativi interessi quali risulteranno dai conti individuali di ciascun insegnante immesso nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già a carico delle amministrazioni di provenienza e degli interessati, ciascuno per la sua quota parte, a senso delle norme regolamentari già in vigore presso le amministrazioni anzidette.

Art. 5.

La valutazione dei servizi prevista dall'articolo 1 spetta anche a coloro che siano cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato dopo l'istituzione del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio.

I riconoscimenti e i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nei confronti

di coloro, che siano cessati dal servizio nel periodo di cui al precedente comma, hanno effetto dalla data della cessazione medesima.

Art. 6.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge per ciò che concerne il trattamento di quiescenza sono applicabili le norme inerenti al personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media.

Art. 7.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54, valutabile a circa lire 63 milioni, sarà provveduto integralmente con l'importo dei contributi di quiescenza da versare all'Erario a norma dell'articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.